

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, commi 140 e 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché della sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro del turismo, recante "Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro del turismo, 12 gennaio 2022, n. 4". PNRR misura M2C2- I 4.1 – sub investimento. 4.1.1 - Ciclovie turistiche.

Rep. atti n. 111/CSR del 27 giugno 2024.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 27 giugno 2024:

VISTO l'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in virtù del quale "per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stante il quale i settori di spesa relativi a mobilità sostenibile sono finanziati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 1, comma 144, della citata legge n. 232, che, per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui al citato articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1072, che ha previsto il rifinanziamento del fondo di cui al citato articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, l'articolo 1, comma 95;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2018, n. 74, la quale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale";



CONSIDERATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), adottato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, in particolare la misura M2C2 – 4.1, prevede la realizzazione di 570 km di piste ciclabili urbane e metropolitane e di 1.250 km di piste ciclabili turistiche;

VISTA la nota prot. n. 18015 dell'8 maggio 2024, acquisita al prot. DAR n. 8125, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di decreto in esame, corredato dei relativi allegati e dei concerti del Ministro del turismo e del Ministro della cultura, ai fini dell'espressione dell'intesa nella sede di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 8221 del 9 maggio 2024, con la quale il suddetto schema di decreto, corredato dei relativi allegati, è stato diramato, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 20 maggio 2024, posticipata, su richiesta delle Regioni, con nota prot. DAR n. 8247 del 10 maggio 2024, al giorno 21 maggio 2024;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 21 maggio 2024, nel corso della quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha recepito i rilievi del Ministero dell'economia e delle finanze sul testo del provvedimento e si è riservato di inviare una nuova versione del provvedimento che tenesse conto delle osservazioni delle Regioni formulate all'esito dell'incontro tecnico;

VISTA la nota acquisita al prot. DAR n. 8778, in data 21 maggio 2024, diramata nella medesima data con nota prot. DAR 8788, con la quale il Coordinamento tecnico interregionale infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inoltrato un documento contenente osservazioni al provvedimento in oggetto;

VISTA la nota acquisita al prot. DAR n. 8813, in data 21 maggio 2024, diramata nella medesima data con nota prot. DAR 8818, con la quale il predetto Coordinamento tecnico interregionale infrastrutture, mobilità e governo del territorio ha tramesso una nuova versione del documento;

VISTA la comunicazione acquisita al prot. DAR n. 9740 in data 4 giugno 2024, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inoltrato una nuova versione del provvedimento, aggiornato agli esiti della riunione tecnica del 21 maggio 2024;

VISTA la nota prot. DAR n. 9743 del 4 giugno 2024, con la quale è stata diramata la nuova versione del provvedimento con la contestuale convocazione di una seconda riunione tecnica per il giorno 5 giugno 2024;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 5 giugno 2024, a seguito della quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è riservato di inviare una nuova versione del provvedimento che tenesse conto delle osservazioni delle Regioni formulate all'esito dell'incontro tecnico;

VISTA la nota prot. GAB n. 22261 del 7 giugno 2024, acquisita al prot. DAR n. 10017, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso una nuova versione del provvedimento aggiornato agli esiti della riunione tecnica del 5 giugno 2024;

VISTA la nota prot. DAR n. 10061 del 10 giugno 2024, con la quale è stato diramato il suddetto schema di decreto, corredato dei relativi allegati;



VISTA la nota prot. DAR n. 10318 del 13 giugno 2024, con la quale è stata convocata una terza riunione tecnica per il giorno 18 giugno 2024;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 18 giugno 2024, a seguito della quale il Coordinamento tecnico interregionale infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso il proprio assenso tecnico sull'ultima versione del provvedimento, con la richiesta della Regione Umbria e della Provincia autonoma di Bolzano di predisporre al più presto i decreti relativi al finanziamento delle ciclovie interconnesse;

VISTA la nota prot. GAB. n. 27859 del 24 giugno 2024, acquisita al prot. DAR n. 10952, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento in oggetto;

VISTA la comunicazione acquisita al prot. DAR n. 11022 del 25 giugno 2024, diramata in pari data con nota prot. DAR n. 11024, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la versione definitiva del provvedimento in oggetto;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 27 giugno 2024 di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa, condizionato all'accoglimento delle richieste di cui al documento che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ha espresso assenso all'accoglimento delle suddette richieste delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, commi 140 e 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché della sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro del turismo, recante "Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro del turismo, 12 gennaio 2022, n. 4". PNRR misura M2C2- I 4.1 – sub investimento. 4.1.1 - Ciclovie turistiche.

Il Segretario Cons. Paola D'Avena Il Presidente Ministro Roberto Calderoli

22/6/2029





24/80/CSR11-12/C4

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO MIT-MIC-MIN. TURISMO DI MODIFICA DEL DECRETO N. 4/2022 (PNRR MISURA M2C2- I 4.1 - SUB INVESTIMENTO. 4.1. - CICLOVIE TURISTICHE) E SULLO SCHEMA DI DECRETO MIT RECANTE ASSEGNAZIONE E RIPARTO DELLE RISORSE A LEGISLAZIONE VIGENTE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CICLOVIE APPARTENENTI AL SISTEMA NAZIONALE DI CICLOVIE TURISTICHE.

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punti 11) e 12) O.d.g. Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso favorevole all'intesa sulle ultime versioni dei testi dei decreti in oggetto con la richiesta di reintegrare la dotazione del D.M. 517/18 per la quota parte delle annualità 2020-2024 e condizionata all'assunzione dei seguenti impegni formali in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome:

- ➤ riservare l'assegnazione di tali risorse, in sede di riparto, alle Regioni e Province Autonome che hanno rispettato il termine previsto dal Decreto n. 4/22 per l'assunzione dell'OGV, includendo le Regioni Emilia-Romagna, che non ha rispettato il termine per motivi legati all'emergenza alluvionale, e Marche, che non ha ancora ricevuto alcuna risorsa e non ha, pertanto, potuto ancora avviare le procedure;
- inserire nell'articolato di uno dei decreti una disposizione con la quale si preveda l'emanazione del decreto di assegnazione delle risorse, garantite alla Regione Umbria e alla Provincia autonoma di Bolzano dal Decreto n. 4/22, entro 60 giorni dalla registrazione dei decreti in esame ovvero, in subordine, un impegno formale del Governo all'emanazione di tale decreto entro il termine sopra indicato.